

Tribunale di Mantova 30 ottobre 2008 – Pres. Bernardi, rel. Laura De Simone.

Concordato preventivo – Transazione fiscale – Pagamento in percentuale del credito tributario – Ordine dei privilegi – Rilevanza – Ammissibilità.

In ipotesi di transazione fiscale, il criterio indicato nell'art. 182 ter legge fall., per cui il credito tributario assistito da privilegio può essere pagato in percentuale purché non siano offerte condizioni e garanzie inferiori a quelle offerte ai creditori che hanno grado di privilegio inferiore o posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali, può dirsi rispettato anche nell'ipotesi in cui siano attribuite percentuali differenti e maggiori ad altri creditori aventi uguale privilegio generale sui mobili, a condizione che risulti rispettato l'ordine di soddisfazione sancito dagli artt. 2777 e ss. cod. civ. (Ids)

TRIBUNALE DI MANTOVA

omissis

nel procedimento n.232/2008 reg. conc. prev. promosso con ricorso ex art. 160 L.F. depositato il 22 ottobre 2008 dalla società V. S.r.l. in liquidazione

ha pronunciato il seguente

DECRETO

considerato che con ricorso depositato il 22 ottobre 2008 il rag. F.M., in qualità di liquidatore della società V. S.r.l. in liquidazione, con sede in **, via **, ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo;

valutato che sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'art. 160 L.F., ed in particolare rilevato che la società si trova in stato di insolvenza, come emerge dalla consistenza dei debiti dalla stessa esposti nella situazione patrimoniale-economica-finanziaria al 31.8.2008, dai dati di bilancio al 31.12.2005, al 31.12.2006 e al 31.12.2006, nonché dalle iscrizioni ipotecarie giudiziali documentate; ritenuta la documentazione depositata, in conformità alla previsione dell'art. 161 L.F., completa e regolare;

rilevato che la relazione ex art. 161 l.f. redatta dal dott. **, professionista in possesso dei requisiti di legge, che attesta la veridicità dei dati esposti dalla società e la fattibilità del piano, appare logica, coerente e congruamente motivata;

osservato che la proposta prevede la suddivisione in classi dei creditori, e quindi il Tribunale è chiamato a pronunciarsi, a mente dell'art. 163 I co. L.F., con riguardo alla correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi;

valutato che nella proposta è previsto il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis c.c. ed ex art. 2777 c.c. nonché del creditore ipotecario Dal Maschio S.p.A. che in caso di esecuzione

della proposta di concordato otterrebbe l'integrale soddisfazione del suo credito, mentre per gli ulteriori creditori è prevista la suddivisione in 5 classi con previsione di trattamenti differenziati e contestuale transazione fiscale (depositata il 22.10.2008 al competente Ufficio delle entrate):

Classe 1 - enti INPS e INAIL con soddisfazione nella percentuale del 65%

Classe 2 - Erario e Enti Locali con soddisfazione nella percentuale del 25%

Classe 3 - Banca Popolare di Bergamo con soddisfazione nella percentuale del 61,5%

Classe 4 - Sandretto con soddisfazione nella percentuale del 25%

Classe 5 - creditori chirografari con soddisfazione nella percentuale del 10%

considerato che la differenziazione proposta può trovare ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici degli appartenenti alla medesima classe, nonché nel rispetto dei titoli di prelazione vantati, e dunque può ritenersi accertato che sono stati correttamente utilizzati i criteri di formazione delle diverse classi, secondo la previsione dell'art.160 *lett. c)* L.F., valutato, in particolare, che risulta rispettato il criterio indicato nell'art. 182 *ter l.f.* con riguardo al prospettato pagamento parziale del credito tributario assistito da privilegio, atteso che risulta offerta per detto credito la medesima percentuale e le medesime modalità di pagamento previste per i creditori con identica posizione giuridica ed interessi economici omogenei,

considerato che questo Tribunale condivide l'orientamento per cui non può affermarsi che i crediti dei lavoratori, privilegiati ex art. 2751 *bis c.c.* (per i quali è offerto il pagamento integrale), i crediti degli enti previdenziali ex art. 2753 *c.c.*, per la quota capitale, (per i quali è offerto il pagamento nella misura del 68%) e i crediti tributari (per i quali è offerto il pagamento nella misura del 25%) si trovino in "grado" paritetico, atteso che quand'anche tutti i crediti indicati godano del medesimo privilegio generale sui mobili, essi presentano un ordine di soddisfazione diversa, sancito dagli art. 2777 e *ss. c.c.*, e quindi la loro posizione giuridica - giustificata da un differente rilievo economico-sociale- deve valutarsi non omogenea (in questo senso Trib. Pavia 8 ottobre 2008, *contra* Trib. Piacenza 1 luglio 2008), visti gli artt. 160 e 163 *I co. L.F.*,

dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo della società V. S.r.l. con sede in **, in persona del liquidatore rag. F.M.;

nomina giudice delegato per la procedura di concordato la dott.ssa Laura De Simone;

nomina Commissario Giudiziale il dott. *;

determina in € 150.000,00, pari al 30% dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, la somma che entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto, la società ricorrente dovrà versare su libretto bancario nominativo

intestato alla procedura di concordato preventivo della V. S.r.l.. – Commissario Giudiziale dott. *, mediante deposito in Cancelleria del libretto medesimo, importo determinato tenuto conto del presumibile compenso del commissario giudiziale, delle spese di registrazione e di ogni ulteriore onere di procedura;

fissa per l'adunanza dei creditori l'udienza del 26 novembre 2008 ore 9.30 presso lo studio del Giudice Delegato, assegnando termine sino al 17 novembre 2008 per la comunicazione ai creditori a cura del commissario giudiziale.

Manda alla Cancelleria per la pubblicità prescritta dall'art. 166 L.F., esclusa la pubblicazione su giornali.

Manda al Commissario Giudiziale affinché notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 l.f., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Indica come Banca depositaria dell'importo delle spese di procedura la Banca ** – Sede.

Mantova, li 30 ottobre 2008